



# COMUNE DI RADDUSA

(Città Metropolitana di Catania)

C.A.P. 95040

C.F. 82001950870

Servizio di tesoreria: C.C.P. 15897952

☎ 095/662060

FAX 095/662982

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 36 del Registro

Data 08-03-2021

**OGGETTO:** Piano di razionalizzazione e riqualificazione della spesa per il triennio 2020-2022

L'anno duemilavententuno il giorno OTTO del mese di MARZO alle ore 13:15  
La Giunta Municipale si è riunita, ai sensi dell'art. 73 comma 1 e 3 del D.L. 18/2020, in collegamento da remoto mediante sistema che consente l'identificazione a distanza dei partecipanti.

### All'appello risultano:

| N. | Cognome e Nome          | Qualifica | Presente | Assente |
|----|-------------------------|-----------|----------|---------|
| 1  | Allegra Giovanni        | Sindaco   | X        |         |
| 2  | Macaluso Giuseppe Salv. | V.Sindaco | X        |         |
| 3  | Gulizia Maria           | Assessore | X        |         |
| 4  | Schilirò Serafina       | Assessore |          | X       |
| 5  | Occhipinti Giuseppe     | Assessore | X        |         |

Partecipa il Segretario Generale: Dott.

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

### La Giunta Municipale

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 08/08/2000;

Vista la legge regionale n. 30 del 23/12/2000;

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione;

- Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità contabile tecnico-amministrativa;
- Il Responsabile di ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;

ai sensi del art. 49 del D.L.vo n. 267/2000, come recepito dalla L.R. n. 30/2000 hanno espresso parere favorevole.

Vista la proposta di deliberazione n. 05 del 24-02-2021 ed il cui oggetto è trascritto al documento allegato, che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

ribadito che la proposta è munita dei pareri prescritti dalle succitate leggi;

fatto proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto;

con votazione unanime e palese.

### Delibera

- 1) **Approvare all'unanimità la** proposta avente l'oggetto ivi indicato.
- 2) Dichiarare, con separata votazione all'unanimità, la deliberazione immediatamente esecutiva.



# COMUNE DI RADDUSA

(Città Metropolitana di Catania)

C.A.P. 95040  
C.F. 82001950870  
Servizio di tesoreria: C.C.P. 15897952

☎ 095/662060  
FAX 095/662982

|                                       |                                                                                              |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| N. 05 del Registro<br>Data 24.02.2021 | OGGETTO: Piano di razionalizzazione e riqualificazione della spesa per il triennio 2020-2022 |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|

Su proposta del Responsabile dell'Area 3 - SSTT



Il Responsabile Area

## Pareri

Ai sensi del decreto Legislativo n. 267/2000 – come recepito dalla L.R. n. 30/2000

Per quanto concerne la regolarità tecnica, si esprime parere favorevole.

Li



Il Responsabile Area

Per quanto concerne la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria si esprime parere favorevole.

Li, \_\_\_\_\_



Il Responsabile del Servizio Finanziario

**Oggetto: Piano di razionalizzazione e riqualificazione della spesa per il triennio 2020-2022**

**LA GIUNTA COMUNALE**

Premesso che:

- 1) l'art. 2, comma 594, della Legge n. 244 del 24 dicembre 2007 (Legge Finanziaria 2008), prevede l'obbligo, per le Amministrazioni Pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, di adottare piani triennali per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo:
  - a. delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nell'automazione d'ufficio;
  - b. delle autovetture di servizio, attraverso il ricorso, previa verifica di fattibilità, a mezzi alternativi di trasporto, anche cumulativo;
  - c. dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali;
- 2) il comma 595 della predetta norma, prescrive l'indicazione, nei piani di cui al precedente punto 1), delle misure dirette a circoscrivere l'assegnazione di apparecchiature di telefonia mobile ai soli casi in cui il personale debba assicurare, per esigenze di servizio, pronta e costante reperibilità e limitatamente al periodo necessario allo svolgimento delle particolari attività che ne richiedono l'uso, individuando, nel rispetto della normativa sulla tutela della riservatezza dei dati personali, forme di verifica, anche a campione, circa il corretto utilizzo delle relative utenze;
- 3) il comma 596 della predetta norma, stabilisce che, qualora gli interventi di cui al comma 594 implicino la dismissione di dotazioni strumentali, il piano è corredato della documentazione necessaria a dimostrare la congruenza dell'operazione in termini di costi e benefici;
- 4) il comma 597 della norma sopra citata prevede che, a consuntivo annuale, le amministrazioni trasmettano una relazione al riguardo agli organi di controllo interno e alla sezione regionale della Corte dei Conti competente;
- 5) il comma 598 della medesima norma, prescrive che il piano in oggetto sia reso pubblico con le modalità previste dall'art. 11 del D.Lgs. n. 165/2001 e dall'art. 54 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al D.Lgs. n. 82/2005;
- 6) l'art. 16 del D.L. n. 98/2011, conv. nella Legge n. 111/2011, prevede che le Amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, possono adottare entro il 31 marzo di ogni anno Piani Triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, di riordino e ristrutturazione amministrativa, di semplificazione e digitalizzazione, di riduzione dei costi della politica e di funzionamento, ivi compresi gli appalti di servizio, gli affidamenti alle partecipate e il ricorso alle consulenze attraverso persone giuridiche. Detti piani, da aggiornare annualmente, indicano la spesa sostenuta a legislazione vigente per ciascuna delle voci di spesa interessata e i correlati obiettivi in termini fisici e finanziari;
- 7) -i piani di razionalizzazione consistono nell'analisi e relativa predisposizione delle misure adottabili dall'Ente al fine di conseguire economie o risparmi aggiuntivi rispetto a quelli già previsti dalla normativa vigente (a titolo esemplificativo quelli previsti dall'art. 6 del D.L. n.78/2010). Attraverso i piani di razionalizzazione di cui all'art. 16 del D.L. n.98/2011 si può, pertanto, procedere alla razionalizzazione, con conseguente riduzione della spesa di un ente locale, coinvolgendo il personale dipendente, soggetto indispensabile per rendere attuabili le

misure proposte e consolidare nel tempo i benefici effetti dalle stesse introdotti;

- 8) i risultati attesi, in termini di riduzione della spesa mediante misure di razionalizzazione non devono consistere in una riduzione della qualità dei servizi ma, al contrario, in un loro incremento quali-quantitativo, a cui si accompagna una riduzione dei costi;
- 9) solo in presenza di effettivi risparmi di spesa sarà possibile incrementare, in caso di rispetto della spesa di personale e degli altri vincoli normativi in materia, il fondo per la contrattazione decentrata. Il parametro di riferimento sarà la spesa storica rapportata alla stabile riduzione (intesa come minore spesa destinata a consolidarsi) che dette misure di razionalizzazione avranno comportato;
- 10) i risparmi prodotti dai piani devono a consuntivo essere oggetto di verifica da parte del responsabile del Servizio Finanziario e certificati dal Collegio dei Revisori dei Conti e, solo in caso di riscontro positivo, possono, in quota parte, essere inseriti nel fondo per la contrattazione decentrata e, distribuiti al personale in base a quanto disposto dal sistema di valutazione del personale adottato dal Comune di Raddusa e secondo quanto definito in materia in sede di relazioni sindacali;
- 11) con i risparmi ottenuti con i piani di razionalizzazione, è altresì possibile recuperare "eventuali" irregolarità inerenti l'errata quantificazione e utilizzazione dei fondi incentivanti (precedenti il 2013), solo qualora gli Enti abbiano rispettato i vincoli legislativi, finanziari e contrattuali e adeguato i contratti alla disciplina contenuta nel D.Lgs. n.150/2009, ai sensi dell'art.4 del D.L. n.16/2014, come da chiarimenti contenuti nella nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 12 agosto 2014 (vistata dalla Corte dei Conti il 5 settembre 2014), in merito alle modalità attuative del richiamato art.4 D.L. n.16/2014;

**PRECISATO CHE**, in particolare, con l'art.16, c.4 – 5 e 6 del D.L. 6.7.2011 n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15.7.2011 n.111 è stata introdotta una specifica normativa al fine del contenimento della spesa pubblica, prevedendo la possibilità in capo alle singole Amministrazioni – ivi compresi gli Enti Locali- di attuare specifici piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, con la precisazione che gli eventuali risparmi possono essere destinati ai dipendenti, nella misura e alle condizioni prescritte, attraverso l'incremento del Fondo delle risorse decentrate;

#### **RILEVATO CHE:**

- i suddetti piani devono indicare la spesa storica, sostenuta a legislazione vigente, per ciascuna delle voci di spesa interessate, nonché i correlati obiettivi di risparmio in termini fisici e finanziari;
- è facoltà dell'Amministrazione utilizzare le eventuali economie aggiuntive, effettivamente realizzate su base annua rispetto a quelle già previste dalla normativa vigente, nell'importo massimo del 50% per la contrattazione integrativa, di cui il 50% destinato alla erogazione dei premi previsti dall'art.19 e 31, comma 2 del D.Lgs. n.150/2009, attraverso il sistema della distribuzione a fasce da leggersi in combinato disposto con l'art.6 del D.Lgs. n.141/2011;
- le suddette economie aggiuntive sono utilizzabili solo se a consuntivo è accertato, con riferimento a ciascun esercizio, il raggiungimento degli obiettivi fissati per ciascuna delle singole voci di spesa previste nei Piani, approvati secondo le previsioni di cui al comma 4 dell'art.16 del D.L. n.98/2011;
- dette economie devono essere certificate, ai sensi della normativa vigente dal Collegio dei Revisori;

**PRESO ATTO** che l'art.6, comma 1, primo capoverso, del D.Lgs. 1/8/2011 n.141 ha disposto il rinvio della differenziazione retributiva per "fasce" alla tornata di contrattazione successiva a quella relativa al quadriennio 2006/2009 con l'effetto di rendere inutilizzabile, fino ad allora, la suddetta quota di risparmi;

**VERIFICATO, ALTRESÌ** che al fine di evitare tale effetto preclusivo il medesimo art.6, c.1 del D.Lgs. n.141/2011 ha previsto, nel secondo capoverso, la *"possibilità di utilizzare le economie aggiuntive di cui all'art.16, c.5 del D.L. n.98/2011 per le finalità indicate negli artt. 19, c.2 e 31, c.2 del D.Lgs. n.150/2009, ossia ai fini della differenziazione retributiva, ancorchè non in fasce"*;

**STABILITO CHE** la novità introdotta dalla suddetta norma rappresenta uno stimolo per le pubbliche amministrazioni per una diversa allocazione della spesa pubblica, finalizzata al contenimento dei costi, consentendo di recuperare risorse per finanziare la contrattazione decentrata integrativa e a compensare una maggiore prestazione lavorativa richiesta ai lavoratori in termini qualitativi e quantitativi;

**PRESO ATTO** dei vincoli al trattamento economico accessorio del personale degli EE.LL. imposti dall'art. 1, comma 236, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016) che testualmente recita: *"Nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124, con particolare riferimento all'omogeneizzazione del trattamento economico fondamentale e accessorio della dirigenza, tenuto conto delle esigenze di finanza pubblica, a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente."*

**CHE** i pareri ed i pronunciamenti in materia di risparmi del Piano Triennale di razionalizzazione (PdR), destinabili ad incrementare le risorse decentrate dai quali emerge una situazione di complessiva uniformità da parte di tutti i Soggetti che si sono espressi in materia (Sezione Regionale della Corte dei Conti del Veneto del. n.513/2012/PAR; sezione pareri n.531 e 532/2012; Sez.Reg. Liguria con delib. n.99/2012; Sez. Reg. di controllo per l'Emilia Romagna con delib. n.398/2012/PAR; e la Sezione delle Autonomie con la deliberazione n. 2/2013, sulla base di una richiesta della Corte dei Conti del Piemonte di cui si riportano le conclusioni: *"In coerenza con i vincoli delineati dall'art.9, commi 1 e 2-bis, del D.L. 31 maggio 2010 n.78, convertito con modificazioni, in legge 30 luglio 2010 n.122, la possibilità concreta di integrare le risorse finanziarie variabili destinate alla contrattazione decentrata integrativa in deroga al tetto di spesa previsto dal comma 2-bis, è subordinata al conseguimento di effettive economie di spesa risultanti dai processi di attuazione dei Piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa di cui ai commi 4 e 5 dell'art.16 del D.L. 6 luglio 2011, n.98, convertito, con modificazioni, in legge 15 luglio 2011, n.111, quale effetto di specifiche iniziative volte al raggiungimento di puntuali obiettivi di incremento della produttività individuale del personale interno all'Amministrazione da realizzare mediante il diretto coinvolgimento delle unità lavorative in mansioni suppletive rispetto agli ordinari carichi di lavoro"*. Il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato (Mef) con nota prot.n.65233 del 20 luglio 2012 ha inoltre affermato che le risorse derivanti dall'applicazione dell'art.16, commi 4 e 5, del D.L. n.98/2011, non vanno considerate nei computi relativi al rispetto di quanto previsto dall'art.9, comma 2-bis, del D.L. n.78/2010), da cui si evince con chiarezza che le eventuali economie aggiuntive scaturite dai piani triennali di razionalizzazione e di riqualificazione della spesa, effettivamente realizzate rispetto a quelle già previste dalla normativa vigente ed accertate a consuntivo, possono essere impiegate per il 50% nella contrattazione decentrata e che le sopramenzionate economie devono ritenersi escluse

dall'applicazione del limite di cui all'art.9, comma 2-bis, D.L. n.78/2010, in quanto conseguenti ad una disciplina di tipo premiale che, attraverso percorsi virtuosi, tende a produrre risparmi di spesa ulteriori rispetto a quelli imposti dal patto di stabilità e dalla normativa vigente;

**DATO ATTO** che attualmente le amministrazioni locali, nel dare corso alla contrattazione collettiva decentrata integrativa 2017, devono tenere conto delle indicazioni dettate dalla normativa e dai contratti nazionali; in particolare si deve tenere conto degli effetti determinati dalla legge n.190/2014 (cd. Legge di stabilità 2015), soprattutto per la mancata riproposizione dei vincoli contenuti nell'art.9, comma 2-bis, del D.L. n.78/2010 alla contrattazione decentrata ed alla costituzione dei relativi fondi;

**RICHIAMATA** la Circolare n.13 dell'11.11.2011 del Dipartimento della Funzione Pubblica-Ufficio Relazioni Sindacali-Servizio Contrattazione Collettiva ad oggetto "Indicazioni per la destinazione alla contrattazione integrativa delle economie conseguite dalle Amministrazioni per effetto dell'art.61,

c.17 del D.L. n.112/2008 e dell'art.16 del D.L. n.98/2011", che qui si intende integralmente riportata, la quale fornisce criteri applicativi in ordine alla vigente normativa in materia di razionalizzazione e contenimento della spesa delle Amministrazioni pubbliche, con la previsione della conseguente destinazione di una quota parte delle eventuali economie derivanti da riduzione di spesa e da maggiori entrate conseguite in relazione ai processi di riorganizzazione delle P.A. al finanziamento della contrattazione integrativa e per l'attivazione -tra l'altro- di istituti premianti previsti dall'art.19 del D.Lgs. n.150/2009;

**PRECISATO CHE** i piani triennali di razionalizzazione devono:

- essere approvati entro il 31 marzo di ogni anno, nella considerazione che, pur trattandosi di un termine ordinatorio, esso consente l'adozione/rimodulazione del PdR in concomitanza con l'approvazione del Bilancio di previsione, del Piano Triennale delle Performance, del PEG e degli altri atti programmatici dell'Ente, al fine del necessario collegamento degli obiettivi che tali atti si propongono di raggiungere con quelli propri del Piano di razionalizzazione della spesa;
- essere basati su indicatori chiari, misurabili e verificabili oggettivamente;
- essere finalizzati a risparmi "aggiuntivi" e non creati già da disposizioni di legge;
- essere strutturati in modo da comportare vantaggi al Bilancio e ai cittadini;
- essere impostati considerando non solo i risparmi, ma anche le eventuali maggiori spese;
- non essere "generalisti", ma specifici e correlati alle singole attività, servizi, Settori, Interventi;
- comportare obiettivi sfidanti e raggiungibili con il coinvolgimento dei dipendenti;
- evitare di essere usati al solo fine di incrementare il Fondo per eludere norme specifiche o principi generali;
- essere certificati dai competenti Organi di Controllo secondo la specifica disciplina dell'Ente (Collegio dei Revisori);

**STABILITO, INOLTRE, CHE:**

- il PdR ha durata triennale, ma viene verificato ed aggiornato annualmente;
- l'obiettivo da conseguire è costituito dalle economie, da realizzare sia in termini "fisici" (servizi resi alla collettività, unità di beni etc.), sia in termini "finanziari" (risparmio delle risorse);
- le economie aggiuntive rispetto a quelle già previste dalla normativa vigente devono essere destinate alle risorse decentrate al netto degli oneri riflessi e IRAP in applicazione dell'art.1, c.192 della legge finanziaria 2006 per la quale *"a decorrere dall'1.1.2006, al fine di*

*uniformare i criteri di costituzione dei fondi, le eventuali risorse aggiuntive ad essi destinate devono coprire tutti gli oneri accessori, ivi compresi quelli a carico delle amministrazioni, anche se di pertinenza di altri capitoli di spesa”;*

- i risparmi sono destinati al Bilancio dell'Ente e rimangono a disposizione dell'Amministrazione;
- mediante l'utilizzo dei risparmi a fini incentivanti (sino alla quota del 50%), il PdR consente il coinvolgimento di tutto il personale, a cui verranno riconosciuti dei benefici economici, in caso di raggiungimento degli obiettivi. Il 50% della quota riservata alla contrattazione decentrata viene distribuita sulla base del sistema di valutazione per “fasce di merito”, come previsto anche dall'art.6, comma 1, del D.Lgs. n.141/2011;
- il PdR è oggetto di informazione alle organizzazioni sindacali. Le forme di utilizzo degli eventuali risparmi accertati sono, invece, materia di negoziazione tra le parti;

## **CONSIDERATO**

- che il “Piano di razionalizzazione della spesa, aggiornato per il triennio 2020-2020” è strettamente collegato agli strumenti di programmazione dell'Ente ed in particolare al descritto “Ciclo integrato delle Performance” ai cui obiettivi è strettamente connesso;
- che, pertanto, la realizzazione del PdR deve basarsi, necessariamente, sul terreno delle “Misurazioni”. La norma prevede, infatti, esplicitamente che gli “Obiettivi” del piano vengano definiti, come già detto, in termini “fisici” e “finanziari” e che gli stessi siano misurati prima, durante e dopo per valutare la “performance” raggiunta da strutture, servizi e dipendenti. Per l'effetto, la finalità ultima che il legislatore nazionale ha inteso affidare alle norme sul PdR, non riguarda un indifferenziato aumento delle risorse destinate al personale dipendente, ma un percorso “virtuoso” fatto di risparmi e razionalizzazioni che, per una percentuale, può portare all'incremento delle risorse destinate alla contrattazione collettiva decentrata. Tale risparmio deve, però, derivare da una serie di progetti ben definiti e con risultati attesi anche in termini finanziari di contenimento della spesa. Risultati misurati ex ante dalla struttura e valutati ex post in termini di efficienza ed efficacia dal Collegio dei Revisori

## **RITENUTO**

- alla luce di quanto espresso di continuare ad avvalersi del suddetto strumento al fine di ottimizzare e razionalizzare la spesa nell'ottica del conseguimento di un miglior rapporto costo/benefici e di garantire, al contempo, l'incentivazione del personale comunale;

**APPURATO** che i Responsabili dei vari settori comunali hanno effettuato un'attenta analisi delle dotazioni strumentali in essere rilevando le modalità con cui razionalizzarne l'utilizzo;

**VISTO** che il lavoro suddetto ha consentito di elaborare il “Piano triennale 2020 - 2022 per la razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni strumentali, delle autovetture e dei beni immobili ad uso abitativo e di servizio”, di cui all'allegato “A” della presente deliberazione;

**VISTO** che gli interventi previsti nel Piano in oggetto sono funzionali al perseguimento di obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa pur consentendo agli uffici di disporre di supporti strumentali idonei al raggiungimento degli obiettivi gestionali stabiliti da questa Amministrazione;

**STABILITO** che il presente atto rientra nella competenza della Giunta Comunale ai sensi dell'art.48 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

VISTO il D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

VISTO lo Statuto Comunale

RICHIAMATI:

- il D.Lgs. n.165/2001;
- la L. n.244/2007 (Legge finanziaria 2008);
- la legge n.203/2008 (Legge finanziaria 2009);
- il D.L. n.112/2008 convertito in L.n.133/2008;
- i DD.MM. 23.12.2009 e 28.12.2010;
- il D.Lgs. n.150/2009;
- il D.L. n.98/2011 convertito nella legge n.111/2011;
- il D.Lgs. n.141/2011;
- la Circolare DFP n.13/2011;
- la L.n.135/2012;
- la L.n.228/2012 (Legge di stabilità 2013);
- la L.n.147/2013 ( “ “ 2014);
- la L.n.190/2014 ( “ “ 2015);

a voti unanimi favorevoli espressi ed accertati nei modi di legge;

### **DELIBERA**

1) di approvare il “*Piano triennale per la razionalizzazione e riqualificazione della spesa per il triennio dell'utilizzo 2020 – 2021 – 2022*”, di cui all'allegato “A” della presente deliberazione, che costituisce parte integrante e sostanziale;

2) di demandare gli adempimenti necessari a dare attuazione alle misure di razionalizzazione del PdR 2020/2022 ai Dirigenti dei Servizi interessati, ivi compresa la predisposizione delle relazioni a consuntivo da sottoporre al Servizio Ragioneria e al Collegio dei Revisori per quanto di rispettiva competenza;

3) di destinare la quota parte (nella misura “massima” del 25%) dei risparmi -conseguiti e certificati dal menzionato Organo di Controllo- al fondo per la contrattazione decentrata, nel rispetto delle condizioni e presupposti tutti dettagliati nelle premesse;

4) di precisare che detto PdR 2020/2022 sarà aggiornato annualmente in correlazione con gli atti programmatici dell'Ente ed in particolare con il Piano triennale delle Performance;

5) di trasmettere copia del presente provvedimento al Collegio dei Revisori, corredato dalle misure di razionalizzazione individuate nell'allegata scheda (All.A) al fine di una “preventiva verifica” sulla sussistenza dei requisiti di legge necessari all'inquadrabilità (o meno) dei singoli piani presentati dai Servizi interessati nell'ambito delle previsioni dell'art.16, c. 4 e 6 del D.L. 6.7.2011 n.98, convertito con legge 15.7.2011 n.111 e per la successiva “certificazione” -a consuntivo- dei risparmi ottenuti per effetto del PdR 2020/2022;

6) di assolvere l'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, in adempimento dell'art. 23 del D.Lgs. 33/2013, sul sito web del Comune di Raddusa nella sezione “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE – PROVVEDIMENTI – PROVVEDIMENTI ORGANI DI INDIRIZZO

POLITICO”, contestualmente alla pubblicazione dello stesso all’albo pretorio on line;

7) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva

8) di pubblicare la presente deliberazione, nel sito internet del Comune;

Approvato e sottoscritto.

**F.to Il Sindaco**  
Prof. Giovanni Allegra

**F.to Il Segretario Comunale**  
Dott. Cataldo La Ferrera

---

RELATA DI PUBBLICAZIONE  
(per 15 – 30 – 60 gg.)

Pubblicata sul sito web istituzionale dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ senza opposizioni e reclami.

Dalla residenza municipale, li

**Il Responsabile delle Pubblicazioni**  
( Daniela Trovato Monastra)

**Il Capo Area**  
(Giuseppe Cunsolo)

---

Il Segretario Comunale, vista la relazione del Messo Comunale e del Capo Area

**certifica**

Che il presente atto è stato pubblicato all'albo Pretorio per quindici <sup>(1)</sup> giorni consecutivi.

Dalla Residenza Municipale, li \_\_\_\_\_

**Il Segretario Comunale**  
(Dott. Cataldo La Ferrera)

---

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'

Il presente atto è divenuto esecutivo in data 08/03/2021

- essendo stata dichiarata l'immediata eseguibilità (art. 12, co. 2, L. R. n. 44/'91);
- essendo trascorsi 10 gg. dal \_\_\_\_\_, data di inizio pubblicazione (art. 12, c. 1, L. R. n. 44/91)

Dalla Residenza Municipale,

**F.to Il Segretario Comunale**  
(Dott. Cataldo La Ferrera)

---

Per copia conforme all'originale, per uso amministrativo

Dalla Residenza Municipale, li

**Il Funzionario del Comune**